

CAMERA DEI DEPUTATI N. 231

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA

Annunziata il 7 ottobre 1953

Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, e modifica del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificato con modificazioni dalla legge 17 luglio 1951, n. 575.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il prossimo 31 ottobre 1953 dovrebbero cessare di aver vigore le norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti di cui alla legge 14 febbraio 1953, n. 49.

Come è noto, detta legge prorogava, con alcune modifiche agli allegati *A* ed *F*, la precedente n. 575 del 17 luglio 1951 che, a sua volta, ratificava i decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378. e 28 gennaio 1948, n. 76; e la ragione della proroga fino al 31 ottobre 1953 fu duplice:

in primo luogo si tenne conto che non era possibile realizzare una diversa regolamentazione dei diritti e compensi in discorso, senza aver prima attuato una nuova disciplina dei servizi ai quali i ripetuti diritti e compensi necessariamente si collegano;

in secondo luogo apparve evidente la ingiustizia di una eventuale decurtazione o soppressione di tale trattamento economico accessorio per il personale finanziario e della Corte dei conti, senza il contemporaneo riordino di tutta la materia delle competenze accessorie dei pubblici dipendenti o, meglio ancora, del trattamento economico generale degli stessi.

Detti motivi permangono anche in considerazione dei ritardi subiti dall'attività legislativa.

Al riguardo, appare quasi superfluo ripetere che, non addivenendosi a tale proroga, verrebbe a determinarsi nei riflessi dell'Amministrazione una disfunzione conseguente alla soppressione dei diritti e compensi senza preventivo riordinamento dei servizi e delle responsabilità che alla percezione dei diritti stessi danno luogo.

La mancata proroga genererebbe — poi — nel personale interessato, che assomma ad oltre 60.000 unità, motivi di doglianza molto seri e conseguente agitazione, poiché detto personale avrebbe immediata la sensazione di un'ingiustizia consumata ai suoi danni.

E ciò, sia perché non si sarebbe provveduto, ripetersi, a quel generale riordinamento delle retribuzioni che è nei voti del Parlamento, sia perché si verrebbe ad adottare un provvedimento di ingiustificato rigore nei confronti dei soli dipendenti delle Finanze, del Tesoro e della Corte dei conti, mentre nessuno pensa, e giustamente, di sopprimere o ridurre le competenze accessorie, comunque denominate, del personale di numerosi altri rami della pubblica Amministrazione.

Le suddette considerazioni giustificano, a nostro avviso, la presente proposta che, col suo articolo 1, tende a prorogare fino al 31 dicembre 1954, e cioè per una durata che si presume sufficiente alla elaborazione dei più vasti e razionali provvedimenti sopra accennati, il termine di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49; la sua approvazione, che vi raccomandiamo vivamente, varrà, fra l'altro, ad assicurare la serenità di lavoro tanto necessaria in settori della pubblica Amministrazione come quello finanziario e della Corte dei conti, che hanno una particolare delicatezza.

Alle stesse finalità si ispira l'articolo 2 della presente proposta che prevede la soppressione del secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76,

ratificato con modificazioni dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, e vuole, quindi, correggere una situazione di ingiusta sperequazione realizzatasi in questi ultimi tempi, nell'interno dei settori in discorso, nei confronti dei coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle, i quali dipendano dagli stessi dicasteri.

Non si sa, infatti, trovare una giustificazione attendibile alla suddetta norma che limita ad uno solo dei membri della stessa famiglia la percezione dei « diritti casuali », mentre tutte le altre voci della retribuzione, comprese le competenze accessorie, sono ugualmente corrisposte ai dipendenti, anche se membri della stessa famiglia. È, pertanto, norma da sopprimere per ragioni sia di equità che di diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine del 31 ottobre 1953 di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, recante nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti, è prorogato al 31 dicembre 1954.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificato con modificazioni dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, è soppresso.